

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4690

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROCACCI, BASSI MONTANARI, CIMA, GROSSO, DONATI,
ANDREIS, SALVOLDI, CERUTI**

Presentata il 22 marzo 1990

Divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul territorio nazionale e riconversione delle aziende del settore

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'uso della pelliccia come capo voluttuario è uno dei fenomeni che negli ultimi anni hanno suscitato sempre maggiori discussioni e polemiche. Ogni giorno più diffuso è, infatti, il rifiuto di quello che si è per lungo tempo posto come (malinteso) simbolo di femminilità, da una parte, e segnale di riconoscimento sociale, dall'altra. Sono definitivamente tramontati, soprattutto presso le giovani generazioni, i tempi in cui la pelliccia segnava un traguardo di benessere e di prestigio.

Priva ormai per molti delle sue valenze tradizionali, oggi la pelliccia è diventata segno di un ripensamento della collettività sul modo stesso di vivere e sul rapporto tra gli animali umani e gli animali non umani. Perché infliggere sof-

ferenze e privare della vita esseri viventi per appropriarsi delle loro spoglie in nome di esigenze che non possono in nessun modo essere definite primarie o essenziali per la nostra esistenza? Sull'onda di tale interrogativo, che ha una grande rilevanza morale, si è da tempo avviato, soprattutto nei Paesi anglosassoni, un forte movimento di contestazione dell'uso delle pellicce. Un fenomeno che rappresenta un aspetto importante del riconoscimento dei diritti degli altri animali, su cui è già fiorita anche nel nostro Paese una vasta ed interessante letteratura.

Sotto questo aspetto, dunque, non può esservi alcuna differenza tra il sacrificio di un animale selvatico ed uno di allevamento: nel primo caso si potrebbe porre un problema di conservazione del patri-

monio naturale, fortemente depauperato dalla cattura di oltre 30 milioni di animali ogni anno, soprattutto in Canada, in Unione Sovietica e negli Stati Uniti; ma sotto l'aspetto etico nessun distinguo è possibile tra le sofferenze degli animali che agonizzano per giorni nelle trappole e quelle dei milioni di volpi, procioni, visoni, detenuti negli allevamenti ed abbattuti spesso con metodi crudeli e cruenti.

Il movimento di opinione contro le pellicce ha già assunto in diversi Paesi proporzioni vaste, con notevole impatto sul mercato: crollo delle vendite in Olanda, Svezia, Stati Uniti, Gran Bretagna, sino a giungere alla riduzione del 70 per cento.

Gli effetti di questa mutata sensibilità dell'opinione pubblica non sono ancora così evidenti nel nostro Paese; ma i consensi crescenti alle iniziative delle associazioni animaliste e la vendita sempre più forte delle pellicce « ecologiche », confezionate con fibre sintetiche e naturali, così popolari tra i giovani, rendono facilmente preconizzabile una caduta del nostro mercato in tempi brevi. A questo fenomeno occorre dare risposte previdenti e ragionevoli, perché il settore della pellicceria, che occupa per la lavorazione delle pelli alcune decine di migliaia di addetti, possa avere valide alternative di lavoro.

In tale direzione si muove questa proposta di legge: da una parte accoglie la richiesta di sempre più vasti settori dell'opinione pubblica, ponendo il divieto di commercio delle pellicce dal 1° gennaio 1994, dall'altra parte affronta il problema della riconversione del settore della pellicceria con un piano triennale che permetta il « riciclaggio » dei lavoratori, con

garanzie sotto il profilo della professionalità.

Più in particolare, l'articolo 1 pone le norme generali dell'intervento; l'articolo 2 affronta il piano di riconversione affidato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In esso vengono individuati i settori e le attività di produzione che possano sostituire quelli di cui la legge prevede la soppressione, in base a criteri di compatibilità ambientale; vengono quantificate annualmente le risorse finanziarie necessarie e previsti gli interventi di riqualificazione del personale.

L'articolo 3 stabilisce un fondo speciale per gli interventi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di durata triennale dall'adozione del piano. In base alle disponibilità del Fondo vengono identificati i finanziamenti ed i contributi determinati dall'articolo 4; l'ammissione ad essi è deliberata dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Vengono poi le norme fiscali (articolo 5), con un inasprimento dell'IVA nella misura del 50 per cento (sino all'entrata in vigore del divieto di commercio delle pellicce, previsto per il 1° gennaio 1994): l'incremento di entrate è destinato al Fondo speciale.

All'articolo 6 viene fissato il divieto di produzione, importazione e vendita delle pellicce; gli articoli 7 ed 8 recano le sanzioni; viene contemplata la possibilità di costituzione di parte civile nei procedimenti per la repressione dei reati legati alla presente legge per le associazioni e gli enti che hanno finalità di protezione degli animali. Nel capo terzo, agli articoli 10, 11 e 12, sono contenute le disposizioni finali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DELLA RICONVERSIONE.

ART. 1.

(Norme generali).

1. Al fine di giungere ad una progressiva e completa eliminazione della produzione e commercio di pellicce, è previsto un intervento pubblico di durata triennale diretto ad incentivare programmi di imprese operanti nel suddetto settore per la conversione in altre attività, mantenendo e qualificando nel contempo l'occupazione degli eddetti.

ART. 2.

(Piano di riconversione).

1. Per il raggiungimento dei fini della presente legge, con riferimento all'industria e alle attività commerciali aventi ad oggetto l'importazione, la manifattura, la commercializzazione all'ingrosso od al dettaglio di pellicce o comunque beni con prevalente impiego di tali materie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora un piano per la riconversione.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) l'individuazione dei settori e delle attività di produzione e commercializzazione che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo ambientalmente compatibile del Paese e per criteri di economicità, possano sostituire quelle di cui la presente legge prevede la soppressione;

b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per le riconversioni e la stima degli investimenti previsti;

c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione del personale eventualmente non reimpiegabili;

d) le forme e le modalità di ammissione ai benefici di cui ai successivi articoli.

ART. 3.

(Fondo speciale per gli interventi).

1. Per le finalità di cui alla presente legge è altresì istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce ». Il Fondo è amministrato, fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed ha durata triennale dall'adozione del piano di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Finanziamenti e contributi).

1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 possono essere concessi i seguenti tipi di contributi finanziari:

a) contributi in conto capitale sino ad un massimo del 50 per cento del costo globale di ciascun progetto di riconversione, e comunque per un ammontare non superiore a un miliardo di lire;

b) contributi in conto interessi per i finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento.

2. L'ammissione ai contributi di cui al presente articolo è deliberata dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa

istruttoria da questi effettuata, su domanda di ammissione presentata dagli interessati secondo quanto previsto dal piano di riconversione di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Norme fiscali e copertura finanziaria).

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni di cui alla lettera *b)* della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. L'incremento di entrate derivante dalla modifica di cui al comma 1 è destinato al Fondo speciale di cui all'articolo 3, a totale copertura di ogni onere derivante dall'attuazione della presente legge.

CAPO II

DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE.

ART. 6.

(Attività illecite).

1. È vietata la produzione, l'importazione, il passaggio in transito, la vendita di pellicce sul territorio nazionale.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire due a lire cinque milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

3. Se i fatti sono commessi da pubblici esercenti la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.

ART. 8.

(Associazione per delinquere).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere fatti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 6, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinquanta a lire cento milioni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

3. I responsabili delle associazioni di cui al comma 1 soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

ART. 9.

(Costituzione di parte civile).

1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni morali subiti le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 10.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per pelliccia si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o

impregnate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre nonché gli articoli con esse fabbricati.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza bovina e suina.

ART. 11.

(Abrogazioni).

1. L'articolo 2 e l'articolo 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore il 1° gennaio 1994.